

CONVENZIONE PER LA GESTIONE PROVVISORIA DI ALCUNE AREE IN LOCALITA' PINETA REGINA A MARINA DI GINOSA

CRON.GEN. N.

Con la presente scrittura privata, da registrare in caso d'uso, tra i sottoscritti signori:

Il _____ nato a Ginosa il _____ e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede municipale del Comune di Ginosa, in Piazza Marconi (codice fiscale 80007530738), in qualità di Responsabile dell'Area Affari Generali del Comune di Ginosa ed in rappresentanza del Comune di Ginosa, di seguito, per brevità, denominato "Comune";

e

il/la impresa/società/associazione/consorzio/cooperativa rappresentata dal legale rappresentante Sig./ra _____ nato/a a _____ il _____ (codice fiscale _____) residente a _____ in via _____ n. ____ di seguito, per brevità, denominato "Gestore"

Premesso che:

- con concessione sottoscritta in data 28.07.2015 la Regione Puglia ha concesso al Comune di Ginosa, ai sensi del regolamento regionale n. 23/2011, le aree di proprietà regionale, ricadenti nel Comune di Ginosa, frazione di Marina di Ginosa, località Pineta Regina, riportate al C.T. foglio di mappa n. 138 p.lle 7, 8 e 89/parte, per complessivi mq 43.384,00 da utilizzare esclusivamente per aree di accesso a percorsi naturalistici, ginnici e ricreativi con aree attrezzate per il gioco all'aria aperta ed aree picnic, percorsi salute e parco avventura per bambini;
- che il Comune di Ginosa ha affidato i lavori per la realizzazione delle opere previste e che per gli stessi risulta rilasciato il certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale in data 28.01.2016;
- che per le attrezzature ludiche presenti nelle predette aree risultano rilasciati i certificati di conformità, come risulta dalla mail del 15.02.2017 del Responsabile Area Urbanistica e R.U.P. Arch. Cosimo Venneri;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 29.04.2017 tale bene è stato inserito negli elenchi dei siti a verde pubblico, prevedendo che verrà concesso in gestione con procedure di evidenza pubblica, secondo i criteri e gli indirizzi dettati per l'occorrenza;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. __ del ____ con la quale è stato dato mandato al Responsabile Area Affari Generali di indire la gara per l'affidamento della gestione provvisoria delle predette aree per la durata di sei mesi decorrenti dalla stipula della convenzione e si è preso atto dello schema di convenzione regolante i rapporti tra le parti;

Dato atto che la predetta gara è stata aggiudicata in via definitiva alla impresa/società/associazione/consorzio/cooperativa _____ con Determinazione n. __ del ____ adottata dal Responsabile Area Affari Generali

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto del servizio e durata.

Il Comune affida al gestore, che accetta, il servizio di gestione delle aree che si trovano nella Pineta Regina a Marina di Ginosa, individuate nell'allegata planimetria.

La durata dell'affidamento è di sei mesi decorrenti dalla stipula della presente convenzione.

E' facoltà del Comune prorogare la durata della convenzione nelle more dell'affidamento della nuova gara; in questo caso il gestore è obbligato ad accettare la proroga.

Art. 2 – Obblighi e oneri a carico del gestore.

Il gestore deve provvedere alle seguenti prestazioni contrattuali:

- gestione, manutenzione ordinaria e pulizia di tutte le aree comprese nella planimetria allegata, compresi gli impianti e le attrezzature ivi collocate ed il verde presente nell'area;
- attività di custodia e vigilanza nonché di apertura al pubblico e chiusura della struttura ad orari prestabiliti resi note mediante idonee forme di informazione secondo quanto previsto nel progetto presentato in sede di gara;
- interventi di mantenimento funzionale degli impianti, attrezzature e strutture oggetto dell'affidamento;
- controllo dell'impiantistica di cui sono dotate le strutture in conformità alle norme vigenti;
- svolgere la gestione del Parco Avventura secondo le norme UNI EN 15567-1:2015 e 15567-2:2015;
- spese per il materiale d'uso e di conduzione amministrativa;

- garantire il costante rispetto della normativa in materia di sicurezza sia degli utenti che dei lavoratori
- rispetto della normativa fiscale
- segnalazione scritta al Comune della necessità di manutenzioni straordinarie
- verificare il corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature da parte degli utenti
- controlli periodici degli alberi al fine di garantire il necessario grado di sicurezza dell'intera struttura
- controlli visivi di routine prima di ogni giornata di apertura
- l'ispezione operativa completa di tutta la struttura con cadenza bimestrale, rimettendo al Comune copia dei verbali di verifica
- monitoraggio delle presenze dei visitatori del Parco Avventura consegnandone copia al Comune entro quindici giorni dal termine della convenzione
- stipula delle assicurazioni di cui al successivo art. 6
-
- segnalazione tempestiva al Comune di danni agli impianti ed alle strutture
- in generale tutte le attività necessarie e complementari, anche non specificatamente indicate nella presente convenzione, per garantire che il servizio affidato venga svolto con professionalità, efficienza e decoro e nel rispetto della normativa vigente;
- mettere a disposizione del Comune, delle scuole e delle associazioni le aree oggetto dell'affidamento, gratuitamente e previa prenotazione, per lo svolgimento di iniziative, attività e progetti nel campo ambientale, turistico e didattico.

Le modalità di svolgimento ed i contenuti delle sopra riportate attività dovranno rispettare quanto proposto nel progetto presentato in sede di gara.

Art. 3 – Organizzazione del servizio e personale.

Il gestore si impegna a gestire il servizio garantendo un'ideale organizzazione e con proprio personale, collaboratori o volontari.

Il personale, i collaboratori ed i volontari impiegati nella gestione del Parco Avventura deve risultare adeguatamente formato con particolare riferimento alle norme UNI EN 15567-1:2015 e 15567-2:2015 e ciò deve risultare da apposita documentazione.

Entro dieci giorni dall'avvio del servizio, il gestore è tenuto a comunicare per iscritto al Comune i nominativi delle persone impiegate nel servizio ed il relativo curriculum. Lo stesso procedimento dovrà essere seguito in caso di sostituzione nel corso del periodo di durata dell'affidamento.

Art. 4 – Contributo di gestione.

Il Comune si impegna a concedere un contributo mensile di gestione pari ad € 500,00 IVA inclusa a sostegno delle spese sostenute e adeguatamente rendicontate dal gestore per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

La liquidazione del predetto contributo avverrà in tre rate bimestrali previa presentazione di una relazione sull'attività svolta nel bimestre, comprensiva della documentazione attestante le spese sostenute nonché della fattura elettronica e/o nota spese.

Art. 5 – Oneri a carico del Comune.

Sono a carico del Comune:

- il pagamento del contributo di gestione di cui all'art. 4;
- la manutenzione straordinaria;

Art. 6 – Responsabilità civile verso terzi

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità civile per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale, ai collaboratori ed ai volontari utilizzati dal gestore nello svolgimento del servizio.

Il gestore si impegna, altresì, a sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia avanzata nei propri confronti da soggetti terzi in relazione allo svolgimento del servizio.

A tale scopo il gestore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa verso terzi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose con un massimale non inferiore ad € 500.000,00 per sinistro esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità in merito., depositandone copia prima della sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 7 – Tariffe Parco Avventura.

Il costo dei biglietti d'ingresso nel Parco Avventura nonché le eventuali variazioni vanno comunicati tempestivamente al Comune.

Le tariffe devono essere esposte in un luogo ben visibile.

Tali introiti saranno incassati direttamente dal gestore e spettano allo stesso.

Entro quindici giorni dal termine della convenzione, il gestore consegnerà al Comune il prospetto delle somme incassate per l'ingresso nel Parco Avventura durante i sei mesi di durata della convenzione.

Nessuna tariffa è invece dovuta per l'ingresso degli utenti nelle altre aree oggetto dell'affidamento.

Art. 8 – Vigilanza.

Il Comune si riserva la facoltà di verificare il rispetto, da parte del gestore, delle previsioni della presente convenzione e di quanto dal gestore proposto nel progetto di gestione presentato in sede di gara.

Art. 9 – Referenti delle parti.

Il concessionario ed il concedente stabiliscono che i responsabili delle comunicazioni scritte e degli adempimenti formali contratti in forza della presente convenzione sono per il Comune il Responsabile Area Affari Generali e per il gestore il Presidente pro-tempore dell'associazione.

Per le questioni di natura tecnica o relative alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria il Responsabile dell'Area Affari Generali verrà coadiuvato dal Responsabile del Servizio Patrimonio.

I riferimenti del gestore sono i seguenti:

posta elettronica certificata: _____

posta elettronica ordinaria: _____

Art. 10 – Risoluzione delle controversie.

In caso di controversia tra il gestore ed il Comune circa l'interpretazione e l'esecuzione del servizio e della presente convenzione, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si addivenga all'accordo amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilita la competenza esclusiva del foro di Taranto. In nessun caso l'insorgere di controversie in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione delle prestazioni indicate nella convenzione potrà giustificare la sospensione od il rifiuto dell'esecuzione del servizio da parte del gestore.

Art. 11 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio.

Il Comune, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il gestore nulla possa eccepire, può effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli circa il perfetto andamento della gestione e l'osservanza da parte del gestore, delle previsioni della presente convenzione e di quanto dal gestore proposto nel progetto di gestione presentato in sede di gara.

Qualora si verificassero, da parte del gestore, gravi inadempienze tali da far ritenere insoddisfacente il servizio o, più in generale, gravi inadempimenti alle disposizioni contenute nel presente capitolato o in qualsiasi normativa vigente in materia, il Comune potrà fissare un congruo termine entro il quale il gestore dovrà conformarsi, nonché produrre le proprie controdeduzioni.

Qualora non vengano prodotte giustificazioni o il gestore non ottemperi entro il termine stabilito, il Comune risolve il rapporto, procedendo nei confronti del gestore alla determinazione dei danni eventualmente sofferti, e agendo per il pieno risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Nel caso in cui il gestore si adegui, resta comunque salva la possibilità di applicare, per la violazione commessa, una penale da € 50,00 ad € 200,00 che verrà detratta in occasione della liquidazione del contributo di gestione.

Nel caso di risoluzione del rapporto per inadempimento del gestore, il Comune, al fine di garantire comunque la prosecuzione del servizio, è autorizzata, qualora non decida di gestirlo direttamente, ad instaurare un nuovo rapporto di collaborazione con gli altri partecipanti alla gara nell'ordine della graduatoria.

Art. 12 – Recesso.

Il Comune può recedere dalla convenzione nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 13 – Trattamento dati personali e diritto di accesso.

Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., informa il gestore che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione e in generale tutti i dati acquisiti nello svolgimento del rapporto contrattuale, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali.

Il gestore, per quanto di competenza, è titolare del trattamento dei dati personali e si obbliga a trattare i dati personali raccolti in relazione all'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione esclusivamente ai fini dell'esecuzione della stessa, rispondendo direttamente dei danni provocati agli interessati in violazione delle norme vigenti in materia.

Art. 14 – Cessione e subappalto e pubblicità commerciale.

E' vietato al gestore di cedere o subappaltare ad altri l'esecuzione di tutte o di una parte delle prestazioni contrattuali senza il preventivo consenso scritto del Comune, pena la risoluzione della convenzione.

Il gestore è autorizzato ad effettuare la pubblicità commerciale all'interno ed all'esterno del Parco Avventura e delle aree di pertinenza, osservando tutte le leggi vigenti in materia ed espletando in proprio tutte le relative incombenze amministrative. L'installazione di strutture ed impianti fissi per la suddetta pubblicità (tabelloni, schermi, diffusori ecc) è subordinata all'autorizzazione del Servizio Patrimonio del Comune. Tali strutture ed impianti dovranno essere rimossi entro 15 giorni dal termine della convenzione a cura e spese del gestore. Su ogni mezzo pubblicitario utilizzato per promuovere il Parco Avventura, dovrà essere riportato il logo del Comune.

Art. 15 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di legge che regolano la materia.

Per il Comune - Responsabile Area Affari Generali _____

Per il Gestore – Legale Rappresentante Sig./ra